

Meno esclusione da Iva per le associazioni sportive

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributarî

Convegno di aggiornamento

Novità in materia Iva e dichiarazione Iva 2024

Scopri di più

Dal prossimo 1.7.2024, salvo nuovi rinvii, le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi** poste in essere nei confronti degli **associati o tesserati**, a fronte del pagamento di un corrispettivo specifico, in conformità alle finalità istituzionali, **non saranno più escluse dal campo di applicazione dell'Iva** (per carenza del presupposto soggettivo), bensì **attratte** nell'ambito delle **operazioni rilevanti ai fini Iva**. È bene evidenziare che, questo passaggio epocale, **non è frutto della riforma dello sport** voluta dal D.Lgs. 36/2021, ma è la conseguenza dell'[articolo 5, D.L. 146/2021](#) (c.d. Decreto Fiscale), che si è adeguato alle indicazioni pervenute all'Italia dalla **procedura di infrazione n. 2008/2010**, con la quale la Commissione Europea ha contestato al nostro Paese il **non corretto recepimento dell'articolo 132 della Direttiva 2006/112/CE**.

Tecnicamente è stato modificato l'[articolo 4, D.P.R. 633/1972](#) (dedicato al requisito soggettivo Iva), abrogando la seconda parte del comma 4 di tale articolo che, fino al prossimo 30.6.2024, esclude da Iva le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi** effettuate dalle associazioni sportive dilettantistiche, in conformità alle finalità istituzionali verso il pagamento di corrispettivi specifici a favore dei soci associati e tesserati. Dal punto di vista operativo, il **passaggio da un'attività esclusa ad una rilevante** ai fini Iva non è di poco conto, poiché oltre all'**obbligo di aprire la partita Iva** (anche se la maggior parte delle associazioni sportive già la possiedono), sarà necessario adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa Iva per le operazioni che **assumono rilievo ai fini di tale imposta** (su questi temi si tornerà in un prossimo intervento).

Si deve segnalare che lo stesso [articolo 5, D.L. 146/2021](#), modifica anche l'[articolo 10, D.P.R. 633/1972](#), considerando esenti da Iva *"le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività (...) nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali"*. In buona sostanza, **l'attrazione in ambito Iva** delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, effettuate in conformità alle finalità istituzionali dalle associazioni sportive dilettantistiche, verso il pagamento di un corrispettivo specifico, **non avviene chiedendo l'applicazione dell'Iva** (quali operazioni imponibili), bensì inserendo una

disposizione nell'[articolo 10, D.P.R. 633/1972](#), che **esenta da Iva** le non meglio precisate **prestazioni di servizi connesse con la pratica dello sport** rese dalle predette associazioni. **Non vi è**, quindi, una **perfetta sincronia tra il passaggio da operazioni escluse a operazioni rilevanti ai fini Iva** e previsione di esenzione per tutte le operazioni effettuate verso il **pagamento di un corrispettivo specifico**. Infatti, l'esenzione è accordata solo alle prestazioni di servizi (e non anche alle cessioni di beni), perché siano connesse con la **pratica dello sport o dell'educazione fisica**. Si tratterà, quindi, di comprendere bene quale sia il "contenitore" delle **prestazioni di servizi connesse con la pratica dello sport** (o dell'educazione fisica) e se le stesse possano ricomprendere tutte le prestazioni che, dal **prossimo 1.7.2024, assumeranno rilevanza soggettiva ai fini Iva**.

È bene osservare che non è stato oggetto di modifica la prima parte del comma 4, dell'[articolo 4, D.P.R. 633/1972](#), secondo cui il **requisito soggettivo Iva**, per gli enti non commerciali, si verifica solamente per le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi** poste in essere nell'esercizio di attività commerciali. Pertanto, continueranno ad essere escluse da Iva, le **quote associative incassate dalle associazioni sportive dilettantistiche**, il cui statuto è conforme alle norme oggi contenute nei decreti delegati che hanno recepito le disposizioni sulla riforma dello sport.